



# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 15.11.2005  
come modificato dal Regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari approvato con delibera di  
Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2021

## Sommario

CAPO	OGGETTO	PAGINA
Capo I	Disposizioni generali	Pag. 5
Capo II	Norme generali per gli ambiti rurali	Pag. 6
Capo III	Ambiti rurali edificati	Pag. 12
Capo IV	Tutela delle strade e regime delle acque	Pag.15
Capo V	Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti, delle siepi, e dei relitti di aree palustri	Pag.20
<b>Capo VI</b>	<b><del>Interventi fitoiatrici e malattie delle piante</del></b> <b>ABROGATO CON DELIBERA C.C. N. 13/2021</b>	<b>Pag 22</b>
Capo VII	Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili	Pag.23
Capo VIII	Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli	Pag.25
Capo IX	Sanzioni	Pag.26
Capo X	Entrata in vigor del Regolamento	Pag.28
	Elenco allegati	Pag.29
Appendice al Capo IX	Sanzioni	Pag.30

## **Indice**

<b>Capo I – Disposizioni generali</b>	<b>pag. 5</b>
Art.1 -- Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	
Art.2 -- Il Servizio di polizia rurale	
Art.3 -- Espletamento del Servizio di polizia rurale	
Art.4 -- Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale	
<b>Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali</b>	<b>pag. 6</b>
Art.5 -- Pulizia dei terreni agricoli incolti	
Art.6 -- Divieto di ingresso nei fondi altrui	
Art.7 -- Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca	
Art.8 -- Allevamento di selvaggina	
Art.9 -- Pascolo degli animali	
Art.10 - Pascolo in ore notturne	
Art.11 - Obbligo di comunicazione dei pastori	
Art.12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali	
Art.13 - Spigolature, rastrellature, raspollature	
Art.14 - Accensione di fuochi nei fondi	
Art.15 - Combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo	
Art.16 - Cani a guardia di proprietà rurali	
Art.17 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	
Art.18 - Trasporto di animali	
Art.19 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	
Art.20 - Smaltimento di animali morti	
<b>Capo III – Ambiti rurali edificati</b>	<b>pag. 12</b>
Art.21 - Case rurali	
Art.22 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali	
Art.23 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali	
Art.24 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	
Art.25 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari	
Art.26 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare	
Art.27 - Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati	
Art.28 - Nuovi recinti per gli animali	
Art.29 - Depositi di foraggi ed insilati	
<b>Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque</b>	<b>pag. 15</b>
Art.30 - Distanze per fossi canali ed alberi	
Art.31 - Gestione di fossi e canali	
Art.32 - Irrigazione	
Art.33 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	
Art.34 - Deflusso delle acque	
Art.35 - Scarico nei fossi	
Art.36 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	
Art.37 - Siepi ed alberi prospicienti le strade	
Art.38 - Strade private e vicinali	
<b>Capo V - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti, delle siepi e di relitti di aree palustri</b>	<b>pag. 20</b>
Art.39 - Definizione di bosco	

- Art.40 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco
- Art.41 - Definizione di boschetto e di relitto di area palustre
- Art.42 - Definizione di siepe
- Art.43 - Modalità di gestione di siepi e boschetti
- Art.44 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario
- Art.45 - Piante arboree e/o arbustive di pregio

**Capo VI – Interventi fitoiatrici e malattie delle piante – ABROGATO** pag. 22

- ~~Art.46 – Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica~~
- ~~Art.47 – Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati~~
- ~~Art.48 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento~~
- ~~Art.49 – Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di centri abitati~~
- ~~Art.50 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola~~
- ~~Art.51 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola~~
- ~~Art.52 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici~~
- ~~Art.53 – Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti~~
- ~~Art.54 – Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti~~
- ~~Art.55 – Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti~~
- ~~Art.56 – Distribuzione di esche avvelenate~~
- ~~Art.57 – Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura~~
- ~~Art.58 – Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti~~
- ~~Art.59 – Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti~~

**Capo VII - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile** pag. 23

- Art.60 - Definizione di liquami zootecnici
- Art.61 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici
- Art.62 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
- Art.63 - Definizione di effluenti di allevamento palabili
- Art.64 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
- Art.65 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Art.66 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati
- Art.67 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

**Capo VIII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli** pag. 25

- Art.68 - Vendita diretta di prodotti agricoli
- Art.69 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Art.70 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

**Capo IX – Sanzioni** pag. 26

- Art.71 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- Art.72 - Contestazione e notificazione
- Art.73 - Pagamento in misura ridotta
- Art.74 - Rapporto e procedimento ingiuntivo
- Art.75 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
- Art.76 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze
- Art.77 - Inottemperanza all'ordinanza

<b>Capo X – Entrata in vigore del regolamento</b>	<b>pag. 28</b>
Art.78 - Entrata in vigore	
<b>Elenco allegati</b>	<b>pag. 29</b>
Allegato 1- Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze	
Allegato 2 - Scala Beaufort	
Allegato 3 - Sanzioni	
<b>Appendice al capo IX-sanzioni</b>	<b>pag. 30</b>

## **Capo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

### **Art. 2 Il Servizio di polizia rurale**

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, nonché delle norme del Comune di Ponte di Piave, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

### **Art. 3 Espletamento del servizio di polizia rurale**

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può essere coadiuvato da un Ufficio appositamente costituito o individuato dalla Giunta Comunale.
2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. Previa apposita convenzione possono essere affiancati nell'espletamento del Servizio di polizia rurale i volontari della Protezione Civile.

### **Art. 4 Ordinanze**

1. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e/o dal Responsabile del Servizio Ambiente.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
  - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

3. Il Sindaco, a motivo di eventi atmosferici straordinari, ha facoltà di sospendere o integrare, transitoriamente, alcune norme del presente Regolamento, mediante apposita ordinanza. Dette norme transitorie non potranno avere durata superiore ai 60 giorni dalla data di emissione.

4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso al T.A.R.

## **Capo II**

### **Norme generali per gli ambiti rurali**

#### **Art. 5**

##### **Pulizia dei terreni agricoli incolti**

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Sono assimilate ai terreni di cui sopra le aree che pur avendone la destinazione, non sono state ancora edificate e che dovranno pertanto essere mantenute libere da rifiuti e regolarmente falciate in modo che l'erba non superi mai l'altezza massima di cm. 40.

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

#### **Art. 6**

##### **Divieto di ingresso nei fondi altrui**

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art.4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente

Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.

5. Il Comune, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, può limitare o interdire l'accesso ad aree della gola del fiume Piave qualora il provvedimento si renda necessario al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, la tutela ambientale ed il rispetto dei fondi coltivati.

## **Art. 7**

### **Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca**

1. L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

2. Valgono le disposizioni previste dalla Legge Regionale 28.04.1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

3. Per la caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla Legge Regionale n. 50 del 09.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- dalla Legge Nazionale 11.02.1992 n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- dal Piano Faunistico Venatorio regionale (1996 – 2001) allegato alla Legge Regionale 27.06.1996 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'Amministrazione comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca. Nel caso vengano ravvisate delle infrazioni, gli atti sono trasmessi all'Autorità competente.

5. Si evidenziano ad ogni modo le seguenti norme generali:

- La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneto, a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
- Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.

6. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.

7. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si pratichino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

8. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

#### **Art. 8**

#### **Allevamento di selvaggina**

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.

2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

#### **Art. 9**

#### **Pascolo degli animali**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

#### **Art. 10**

#### **Pascolo in ore notturne**

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

#### **Art. 11**

#### **Obbligo di comunicazione da parte dei pastori**

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 41 e seguenti del Decreto Presidente Repubblica 08.02.1954 n. 320, il proprietario o conduttore del gregge, già in possesso di autorizzazione comunale al pascolo, che intenda spostare il gregge su altri fondi nell'ambito del territorio comunale, deve presentare domanda al Comune con un anticipo di almeno 5 giorni, indicando con precisione ubicazione e superficie dei nuovi fondi, nonché nome ed indirizzo dei rispettivi proprietari.

#### **Art. 12**

#### **Percorrenza di strade pubbliche con animali**

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo se le stesse non sono caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Al fine di evitare emergenze sanitarie e di igiene pubblica o rischi per la circolazione, i conduttori di armenti o greggi, qualora necessario, dovranno provvedere all'immediata pulizia delle strade dagli escrementi dispersi dagli animali da loro custoditi.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

### **Art. 13**

#### **Spigolature, rastrellature, raspollature**

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

### **Art. 14**

#### **Accensione di fuochi nei fondi**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di teli, plastiche, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997, n 22.
3. E' esclusa dal divieto, la tradizionale accensione del "Panevin", prezioso retaggio degli antichi riti contadini e patrimonio della cultura del nostro territorio. Questa manifestazione non solo viene autorizzata, ma, nei limiti del possibile, promossa, fermo restando quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo e da eventuali ordinanze emesse da enti sovraordinati.
4. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

### **Art. 15**

#### **Combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo**

1. La combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo è regolata dagli articoli n 14 e 32 del Decreto. Legislativo 05.02.1997 n 22 e in ogni caso deve essere effettuata adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

2 . Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato alla combustione, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 100 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni.

3 . Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, la combustione diffusa dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

4. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

5. E' vietato appiccare il fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto e in alternativa può essere effettuato l'interramento mediante fresatura. E' vietato appiccare il fuoco a sterpi, macchie, argini, rive e comunque a tutti gli incolti.

6. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione e combustione sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 "brezza leggera" della scala Beaufort (6-11 km/h) (Allegato 2) al fine di evitare che le faville provenienti dal fuoco possano innescare ulteriori focolai.

#### **Art. 16**

#### **Cani a guardia di proprietà rurali**

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

#### **Art. 17**

#### **Animali di terzi sorpresi nei propri fondi**

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia

reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

### **Art. 18**

#### **Trasporto di animali**

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (Decreto Legislativo 30/12/1992 n 532 attuazione della Direttiva 91/628/Comunità Europea).

2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del Decreto Presidente Repubblica 8 febbraio 1954 n 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

### **Art. 19**

#### **Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali**

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

### **Art. 20**

#### **Smaltimento di animali morti**

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria Decreto Presidente Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell' Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

### **Capo III Ambiti rurali edificati**

#### **Art. 21 Case rurali**

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 22 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali**

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

#### **Art. 23 Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali**

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

#### **Art. 24 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali**

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali .
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

#### **Art. 25**

##### **Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari**

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
  - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
  - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
  - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
  - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
  - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
  - f) garantire protezione e benessere agli animali.
  - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

#### **Art. 26**

##### **Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare**

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956, n 303) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (Decreto Legislativo 30.12.1992, n 533 e 534; Decreto Presidente Repubblica 24 maggio 1988 n 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (Decreto Legislativo. 26 marzo 2001, n. 146; Decreto Legislativo.1 settembre 1998, n. 331;

Direttiva 2001/93/Comunità Europea della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/Comunità Europea; Direttiva 1999/74/Comunità Europea del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.

2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal Codice della Strada., devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 dalle abitazioni e di m. 20 dai confini della altrui proprietà privata.

3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Veneto.

4. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956 n 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

6. Fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:

a) altezza minima dei ricoveri : 3m;

b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli).

7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

8. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.

9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

10. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari – Servizio igiene e sanità -, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del

Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l' idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

#### **Art. 27**

#### **Divieto di attivazione di allevamenti**

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico) – B (di completamento) – C (di espansione) – D (commerciale e industriale), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.

#### **Art. 28**

#### **Nuovi recinti per gli animali**

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 29**

#### **Depositi di foraggi e insilati**

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione., devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

### **Capo IV**

#### **Tutela delle strade e regime delle acque**

#### **Art. 30**

#### **Distanze per fossi, canali ed alberi**

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada e che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

3. Al fine di garantire le operazioni di manutenzione e il transito dei mezzi necessari, fatte salve le norme prescritte dal comma 4 del presente articolo, la distanza di rispetto da fossi e canali demaniali per l'impianto di alberi o arbusti o per la coltivazione di piante agrarie, dovrà essere di metri 3.

4. Per la realizzazione e manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e quanto prescritto dal regolamento del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave. In particolare si rimanda al Regio Decreto 523/1904 in materia di acque pubbliche, al Regio Decreto 368/1904 per le acque di bonifica, ai Decreti Legge dello Stato 152/1999 e 258/2000 relativi alla tutela delle acque dall'inquinamento, che fissano in m. 10 la fascia di rispetto da tutti i corsi d'acqua pubblici.

5. Fatte salve le norme dei commi 6 e 7 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del Codice Civile.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

### **Art. 31** **Gestione di fossi e canali**

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di piogge eccezionali, il naturale deflusso delle acque.

2. La manutenzione dei fossi prospicienti le strade comunali avverrà a cura dell'Amministrazione. I frontisti, a qualsiasi titolo detengano i fondi confinanti, dovranno provvedere all'asporto del materiale risultante dallo sfalcio.

3. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere. Sono escluse da tale divieto le sponde delle scoline poste fra campo e campo a condizione che si utilizzino prodotti dissecanti non sistemici e attivi esclusivamente sulla parte aerea dei vegetali trattati.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombatura.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

6. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

7. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
- d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- e) tempi di realizzazione dell'opera.

8. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

9. Le passerelle o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà pubblica, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Analoga autorizzazione edilizia deve essere richiesta per la costruzione di passerelle o ponticelli interpoderali su fossi o scoli privati. Per la costruzione di passerelle o ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'assenso rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica. In tutti i casi, al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque, i proprietari dei fondi serviti da detti manufatti devono provvedere alla loro periodica manutenzione.

10. E' consentita la costruzione di ponticelli ad una arcata o di passerelle autoportanti, le cui teste poggino sulle rive di fossi o canali in modo tale da non restringerne il lume. Per la realizzazione di detti manufatti viene invece proibito l'utilizzo di tubi cilindrici in vibro/cemento. Altre soluzioni tecniche, quali l'utilizzo di canne armate a sezione quadrata o rettangolare e di opportune dimensioni, potranno essere autorizzate di volta in volta dagli organi competenti.

11. Valutati i cambiamenti climatici in atto; considerata l'importanza di garantire l'efficienza del sistema di scolo delle acque superficiali e l'assoluta necessità di prevenire abusi a danno di fossi e canali, è fatto obbligo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed al Comandante della Polizia Locale, di compiere due volte all'anno, nei mesi di marzo ed agosto, una attenta ricognizione di fossi e canali demaniali, redigendo poi una relazione scritta da presentare al Sindaco e al Direttore del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave.

12. Il Sindaco, di concerto con l'Assessore Coordinatore del Servizio Polizia Rurale e con l'Assessore Responsabile dei rapporti con la Protezione Civile, può convenzionare con il Gruppo A.N.A. – Protezione Civile di Ponte di Piave, un servizio volontario di controllo dell'applicazione del presente Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla prevenzione di abusi che contribuiscano ad aggravare possibili eventi calamitosi.

### **Art. 32** **Irrigazione**

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali nei quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

5. Ancorché destinate ad agevolare le operazioni di pescaggio dell'acqua per l'irrigazione, è vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.

### **Art. 33** **Bacini di raccolta dell'acqua pluviale**

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale.

2. Fatto salvo l'obbligo dell'approvazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua piovana a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta anche all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;

**Art. 34**  
**Deflusso delle acque**

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (Regio Decreto. 25 luglio 1904, n 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

**Art. 35**  
**Scarico nei fossi**

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

**Art. 36**  
**Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole**

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

**Art. 37**  
**Siepi e alberi prospicienti le strade**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

### **Art. 38** **Strade private e vicinali**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del Codice della Strada. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

### **Capo V** **Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti, delle siepi e dei relitti di aree palustri**

#### **Art. 39** **Definizione di bosco**

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 13 settembre 1978 n° 52 e successive modificazioni, le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 30%.

2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della richiamata normativa regionale, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 2000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 20 metri.

3. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.

5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

#### **Art. 40**

#### **Modalità di gestione e salvaguardia del bosco**

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

#### **Art. 41**

#### **Definizione di boschetto e di relitto di area palustre**

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 39 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq. Sono equiparati ai boschetti i relitti di aree paludose, occasionalmente o perennemente allagati, formati da un consorzio di alberi, arbusti e piante palustri.

#### **Art. 42**

#### **Definizione di siepe**

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

#### **Art. 43**

#### **Modalità di gestione di siepi e boschetti**

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi, fermo restando il disposto dell'art. 45 del presente Regolamento, potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espiantata con nuovi impianti; decorso il su indicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

## **Art. 44**

### **Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario**

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espianata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianazione di siepi o boschetti, almeno trenta giorni prima dell'intervento; tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
  - b) Descrizione degli interventi previsti;
  - c) Elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
  - d) Superficie di espianazione e di nuovo impianto;
  - e) Estremi catastali delle aree interessate;
  - f) Durata dei lavori.
3. Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

## **Art. 45**

### **Piante arboree e/o arbustive di pregio**

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.
2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune può stipulare con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

## **Capo VI**

**~~Abrogato dall'art. 18 del Regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 28/04/2021~~**

**Capo VII**  
**Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di**  
**allevamento palabili**

**Art. 60**

**Definizione di liquami zootecnici**

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
  - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
  - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
  - d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

**Art. 61**

**Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici**

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.
2. Visto l'art. 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n 152 e successive modificazioni, i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, al Comune ove sono ubicati i fondi oggetto di trattamento.
3. Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari e dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente.

**Art. 62**

**Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione**

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

#### **Art. 63**

##### **Definizione di effluenti di allevamento palabili**

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

#### **Art. 64**

##### **Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili**

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi. Nei fondi è consentito lo stoccaggio temporaneo di effluenti di allevamento palabili che, in attesa dello spargimento, possono essere posti per brevi periodi di tempo a diretto contatto col terreno.

#### **Art. 65**

##### **Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili**

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

#### **Art. 66**

##### **Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati**

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

#### **Art. 67**

##### **Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili**

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (Decreto Ministeriale 19 aprile 1999).

## **Capo VIII**

### **Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli**

#### **Art. 68**

##### **Vendita diretta di prodotti agricoli**

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (Decreto Legislativo n 226 e Decreto Legislativo n 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge Nazionale 29 dicembre 1993 n 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei prodotti agricoli e zootecnici, in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei prodotti agricoli e zootecnici è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei prodotti agricoli e zootecnici, può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

#### **Art. 69**

##### **Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati**

1. Si definiscono prodotti agricoli non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2. La vendita dei prodotti agricoli e zootecnici non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

#### **Art. 70**

##### **Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati**

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
  - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
  - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli e zootecnici trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

## **Capo IX Sanzioni**

### **Art. 71**

#### **Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative**

#### **Vedi tabella Allegato 3**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal Decreto Presidente Repubblica 22.07.1982 n. 571.

### **Art. 72**

#### **Contestazione e notificazione**

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

### **Art. 73**

#### **Pagamento in misura ridotta**

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, sulla base di quanto indicato dall'allegato 3 – Sanzioni, del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 74**

##### **Rapporto e procedimento ingiuntivo**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

#### **Art. 75**

##### **Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive**

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata, b) del ripristino dello stato dei luoghi o c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

#### **Art. 76**

##### **Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze**

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 75 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è applicata la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 75 del regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

**Art. 77**

**Inottemperanza all'ordinanza**

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'allegato 3 - Sanzioni.

**Capo X**

**Entrata in vigore del regolamento**

**Art. 78**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

3. Le somme ricavate dall'erogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento comunale di Polizia Rurale, dovranno essere utilizzate a scopo di recupero e sistemazione ambientale.

## **Elenco allegati**

**Allegato 1** – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze.

(Art. 50 comma 1 e Art. 51 comma 2)

Abrogato dall'art. 18 del Regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 28/04/2021

**Allegato 2** - Scala di Beaufort

(Art. 15, comma 6 e Art. 48, comma 1)

Abrogato dall'art. 18 del Regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 28/04/2021

**Allegato 3** – Sanzioni

### **SANZIONI FASCIA 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con ammenda:

- da € 25 a € 150
- oblabile in via breve con € 50

### **SANZIONI FASCIA 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con ammenda:

- da € 50 a € 300
- oblabile in via breve con € 100

### **SANZIONI FASCIA 3**

Le violazioni agli articoli saranno punite con ammenda:

- da € 75 ad € 500
- oblabile in via breve con € 150

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzioni amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

NS: non sanzionabile

TAC: Trasferimento degli atti all'Autorità competente

## **APPENDICE AL CAPO IX - SANZIONI**

### **Capo I – Disposizioni generali**

Art.1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione – Non sanzionabile

Art.2 - Il Servizio di polizia rurale - Non sanzionabile

Art.3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale - Non sanzionabile

Art.4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale - Non sanzionabile

### **Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali**

Art.5 - Pulizia dei terreni agricoli incolti – Sanzione fascia 3

Art.6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui – Sanzione fascia 1

Art.7 - Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca - TAC

Art.8 - Allevamento di selvaggina - Non sanzionabile

Art.9 - Pascolo degli animali – Sanzione fascia 2

Art.10 - Pascolo in ore notturne – Sanzione fascia 2

Art.11 - Obbligo di comunicazione dei pastori – Sanzione fascia 2

Art.12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali - Sanzione fascia 2

Art.13 – Spigolature, rastrellature, raspollature – Sanzione fascia 1

Art.14 - Accensione di fuochi nei fondi – Sanzione fascia 2

Art.15 - Combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo –Sanzione fascia 2

Art.16 - Cani a guardia di proprietà rurali – Sanzione fascia 2

Art.17 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi - Non sanzionabile

Art.18 - Trasporto di animali – Sanzione fascia 1

Art.19 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali - TAC

Art.20 - Smaltimento di animali morti - TAC

### **Capo III – Ambiti rurali edificati**

Art.21 - Case rurali - Non sanzionabile

Art.22 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali - Non sanzionabile

Art.23 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali - Non sanzionabile

Art.24 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali - Non sanzionabile

Art.25 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche - Familiari - Non sanzionabile

Art.26 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere Familiare - Non sanzionabile

Art.27 - Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati - Non sanzionabile

Art.28 - Nuovi recinti per gli animali - Non sanzionabile

Art.29 - Depositi di foraggi ed insilati – Sanzione fascia 2

### **Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque**

Art.30 - Distanze per fossi canali ed alberi - Non sanzionabile

Art.31 - Gestione di fossi e canali – Sanzione fascia 3

Art.32 – Irrigazione – Sanzione fascia 3

Art.33 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale - Non sanzionabile

Art.34 - Deflusso delle acque – Sanzione fascia 2

Art.35 - Scarico nei fossi – Sanzione fascia 3

Art.36 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole – Sanzione fascia 3

Art.37 - Siepi ed alberi prospicienti le strade – Sanzione fascia 2

Art.38 - Strade private e vicinali – Sanzione fascia 2

### **Capo V - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti, delle siepi e di relitti di aree palustri**

Art.39 - Definizione di bosco - Non sanzionabile

Art.40 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco - TAC

Art.41 - Definizione di boschetto - Non sanzionabile

Art.42 - Definizione di siepe - Non sanzionabile

Art.43 - Modalità di gestione di siepi e boschetti – Sanzione fascia 3

Art.44 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario – Sanzione fascia 3

Art.45 - Piante arboree e/o arbustive di pregio – Sanzione fascia 3

#### **Capo VI – Interventi fitoiatrici e malattie delle piante**

Abrogato dall'art. 18 del Regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 28/04/2021

#### **Capo VII - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile**

Art.60 - Definizione di liquami zootecnici – Non sanzionabile

Art.61 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici – Non sanzionabile

Art.62 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione – Sanzione fascia 2

Art.63 - Definizione di effluenti di allevamento palabili – Non sanzionabile

Art.64 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili – Sanzione fascia 2

Art.65 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili – Sanzione fascia 3

Art.66 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati – Sanzione fascia 2

Art.67 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili – Sanzione fascia 2

#### **Capo VIII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli**

Art.68 - Vendita diretta di prodotti agricoli – Non sanzionabile

Art.69 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati– Non sanzionabile

Art.70 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati – Non sanzionabile

#### **Capo IX – Sanzioni**

Art.71 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative– Non sanzionabile

Art.72 - Contestazione e notificazione – Non sanzionabile

Art.73 - Pagamento in misura ridotta– Non sanzionabile

Art.74 - Rapporto e procedimento ingiuntivo– Non sanzionabile

Art.75 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive– Non sanzionabile

Art.76 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze– Non sanzionabile

Art.77 - Inottemperanza all'ordinanza– Non sanzionabile

#### **Capo X – Entrata in vigore del regolamento**

Art.78 - Entrata in vigore